

CIRCOLARE N. 36/2026 DEL 3 GIUGNO 2026*OGGETTO***DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI
PERSONE PER L'ANNO 2025
(MOD. REDDITI 2026 – SOCIETÀ DI PERSONE)***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 1 D.P.R. 22.07.1998 N. 322 – D.P.R. 07.12.2001 N. 435 – ART. 1, CO. 574, Legge 27.12.2013 N.147 – ART. 17 D.lgs. 21.11.2014 n.175 “Decreto Semplificazioni” – ART. 5, D.L. 22.10.2016 N. 193 – ART. 3, DL 24.4.2018 N. 50 CONV. IN LEGGE 21.6.2017 N. 96 – ART. 1 CO. 932 L. 27.12.2017 N. 205 - Provvedimento del 31 gennaio 2020 Prot. n. 27807/2020 – Provvedimento del 31 gennaio 2022 Prot. n. 30742/2022, aggiornato con il Provvedimento del 22 aprile 2022 – Provvedimento del 28 Febbraio Prot. n. 555311/2023, aggiornato con il Provvedimento del 18 Maggio 2023; Decreto Legge 1.06.2023 n.61 “Decreto Alluvioni”; Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.6.2023 n.98; d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; Provvedimento del 28 Febbraio 2024, Prot. n. 68706/2024; D.Lgs. 8.01.2024 n. 1 - Provvedimento del 27 febbraio 2026 Prot. n. 72272/2026; DL 89 del 22 maggio 2026

ALLEGATI

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2026 PERIODO D’IMPOSTA 2025

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
REDDITI SP

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
100

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.46/2022 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2021 (MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE)
CIRCOLARE N.35/2023 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2022 (MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE)
CIRCOLARE N.40/2024 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE)
CIRCOLARE N.47/2025 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2024 (MOD. REDDITI 2025 – SOCIETÀ DI PERSONE)

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2025 (modello REDDITI SP 2026), senza incorrere in sanzioni entro il **2 novembre 2026** (poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato).

Con il Provvedimento del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72272/2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2026, relativo ai redditi prodotti nel 2025.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2026 ovvero entro il 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

Il DL 89/2026 ha introdotto la proroga dei versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio.

Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto, che slitta al 20 agosto in considerazione del differimento feriale) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti alla presentazione del modello Redditi SP:

- ◆ Le società semplici;
- ◆ Le società in nome collettivo (s.n.c.) e in accomandita semplice (s.a.s.);
- ◆ Le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- ◆ Le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- ◆ Le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- ◆ Le aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- ◆ Gruppi europei di interesse economico GEIE.

Sono obbligati alla presentazione del Mod. Redditi SP 2026 i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

A tal fine si considerano periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare:

- Gli esercizi di durata pari a 12 mesi, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre;
- Gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi, a condizione che gli stessi terminino il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2025 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2025).

Al contrario, sono considerati periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare:

- Quelli di durata superiore a 12 mesi;
- Quelli cd. a cavallo di due anni solari;
- Quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2025.

Il periodo di imposta può non essere coincidente con l'anno solare quando si verificano particolari situazioni, quali:

- Cessazione dell'attività in corso d'anno;
- Liquidazione;
- Trasformazione;
- Scissione;
- Fusione.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP devono essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i modelli approvati entro il mese di febbraio, devono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Qualora il periodo d'imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i modelli vecchi. In altre parole, i soggetti con periodo d'imposta non coincidenti con l'anno solare devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.

SOGGETTI ESONERATI

Non devono presentare il modello REDDITI SP:

- Le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello REDDITI PF, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- Le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello REDDITI SC o il modello REDDITI ENC, a seconda dei casi, per dichiarare i redditi di fonte italiana);
- I condomini (questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate).

Inoltre, sulla base dell'art. 1 commi 1 e 6 del DPR n.600/73, la società semplice non è obbligata a presentare il modello redditi SP:

- Se nel corso del periodo d'imposta non ha conseguito alcun reddito (es. derivante dalla distribuzione di dividendi da parte della partecipata o dal trasferimento di partecipazioni); interpello DRE Piemonte 7.04.2017 n.901 – 171/2017;
- Tenuto conto che non rientra tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del DPR 600/73.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il modello REDDITI SP deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dallo stesso contribuente, mediante Entratel o Internet, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (Dottore Commercialista).

A tal riguardo, ci precisa che:

- La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Qualora il contribuente si rivolga ad un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Redditi, deve farsi rilasciare:

- ✓ una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello; detta dichiarazione dovrà poi precisare se il modello è stato consegnato dal contribuente già compilato o se lo stesso verrà predisposto dall'intermediario;
- ✓ la data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✓ entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dalle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali

dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo. Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

Da ultimo si rammenta che, già a decorrere dal periodo d'imposta 2016:

- ⇒ Non è più possibile presentare la dichiarazione unificata dei redditi e IVA (art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190, così modificato dall'art. 10 co. 8-bis del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 11/2015);
- ⇒ La dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di persone scade il **31 ottobre** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato da ultimo Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 2).

Si precisa che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'Irap. L'Irpef è, infatti, versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).

Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR va effettuato entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, quindi entro il **30 giugno 2026**. A tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (30 luglio 2026).

Il DL 89/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026 ha stabilito che i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio potranno per quest'anno effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il **20 luglio 2026 senza maggiorazioni**.

Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto, termine che slitta al 20 agosto in considerazione del differimento feriale) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Viene, inoltre, espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito).

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione dovranno essere versati previo arrotondamento all'unità di euro. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere

successivamente elaborato (es. acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

L'acconto relativo al periodo d'imposta 2026 è dovuto per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65 (al netto di detrazioni, ritenute d'acconto e crediti d'imposta).

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- Unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- Due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

In tale ultima ipotesi, l'acconto va versato in misura pari al:

- ▲ 40 per cento, per la prima rata, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (**30 giugno 2026**).
Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se l'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
- ▲ Residuo 60 per cento, per la seconda rata, entro il **30 novembre 2026**.

È importante evidenziare che, l'art. 58, comma 1, D.L. 124/2019 ha introdotto una importante novità in merito ai versamenti di acconto dell'imposta da parte dei soggetti con ISA. La norma ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Dal periodo di imposta 2020, quindi, a seconda della tipologia d'imposta e del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due modalità di calcolo degli acconti di imposta:

- l'acconto dei **soggetti senza ISA**, dovuto nella misura del 40% prima rata e 60% seconda rata;
- L'acconto dei **soggetti con ISA**, dovuto, secondo le nuove regole dell'art. 58, D.L. 124/2019 nella misura del 50% prima rata entro il **20 luglio 2026** senza maggiorazioni o entro il **19 agosto 2026**, termine che slitta al **20 agosto 2026** in considerazione del differimento feriale, con maggiorazione dello 0,80% e del 50% seconda rata entro il **30 novembre 2026**.

Per maggiore chiarezza si riepilogano, in forma tabellare, le diverse fattispecie di cui si è detto.

INFERIORE O UGUALE A € 51,65.	Non è dovuto alcun acconto
--	----------------------------

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

SUPERIORE A € 51,65 FINO A € 257,52.	Versamento in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100%.
SUPERIORE A € 257,52	Versamento dell'acconto effettuato in due rate: <u>Per i soggetti senza ISA</u> <ul style="list-style-type: none">▪ La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente (entro il 30 giugno 2026);▪ La seconda, nella misura del 60 % entro il 30 novembre 2025. <u>Per i soggetti ISA:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata. La prima rata entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni o entro il 19 agosto 2026, termine che slitta al 20 agosto 2026 in considerazione del differimento feriale, con maggiorazione dello 0,80% e la seconda rata entro il 30 novembre 2026.

6

Il termine di versamento delle imposte da parte delle società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione) è stato modificato con il Decreto Semplificazioni. Viene stabilito, infatti, che in tali ipotesi il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP è il giorno 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE SOCIETA' DI PERSONE E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 TUIR	
DISCIPLINA GENERALE	IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione	Entro il 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine della dichiarazione

La modifica normativa trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali il 13.12.2014.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRAP, imposte sostitutive, IVA) esclusivamente per via telematica utilizzando la delega unica Mod. F24 e considerando i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO	IMPOSTA
3800	SALDO 2025
3812	ACCONTO I RATA
3813	ACCONTO II RATA - O ACCONTO UNICA SOLUZIONE

RATEIZZAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

L'articolo 8 del D.Lgs. 8.01.2024 n. 1 ha apportato modifiche alla previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell'acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni.

In particolare a decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:

- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti non soggetti ad ISA ed alla proroga:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 Luglio	0,00
2 ^a	16 Luglio	0,18	20 Agosto	0,18
3 ^a	20 Agosto	0,51	16 Settembre	0,51
4 ^a	16 Settembre	0,84	16 Ottobre	0,84
5 ^a	16 Ottobre	1,17	16 Novembre	1,17
6 ^a	16 Novembre	1,50	16 Dicembre	1,50
7 ^a	16 Dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Qualora si benefici della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2026 o del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Se un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

- versare la seconda rata entro il 16.9.2026;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2026; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.

Nelle tabelle qui di seguito si riepilogano le scadenze di versamento per il 2026 delle rate a seconda che sia stato, o meno, esercitato il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,8%.

RATEIZZAZIONE					
RATA	VERSAMENTO	INTERESSI (%)	RATA	VERSAMENTO (*)	INTERESSI (%)
1 ^a	20 Luglio	0,00	1	20 Agosto	0,00
2 ^a	20 Agosto	0,18	2	16 Settembre	0,18
3 ^a	16 Settembre	0,51	3	16 Ottobre	0,51
4 ^a	16 Ottobre	0,84	4	16 Novembre	0,84
5 ^a	16 Novembre	1,17	5	16 Dicembre	1,17
6 ^a	16 Dicembre	1,50	6		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80 per cento.

COMPENSAZIONI

I debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

La compensazione è effettuata mediante il modello di pagamento F24.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRAP può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRAP. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- In compensazione utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in

assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;

- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili a è di € 2.000.000 euro, per ciascun anno solare. Nel 2020 l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro per effetto del decreto Rilancio e, per il solo anno 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 22, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), è stato ulteriormente innalzato da 700.000 euro a 2 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2022, la Legge del 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) all'art. 1 comma 72, ha previsto a regime, il limite dei 2 milioni di euro per la compensazione dei crediti, così come era stato previsto per il 2021.

Detto limite, in ogni caso, vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito IRAP) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si rammenta che, in base all'art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 3, DL n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti d'imposta per importi superiori a € 5.000 annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "*correttiva nei termini*" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "*correttiva nei termini*" nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "dichiarazione integrativa".

Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

L'art. 5 del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193 (così come convertito in L. del 1° dicembre 2016 n. 22) ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell'Amministrazione, ovvero entro i termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 43 del D.P.R.

n. 600/1973 (se trattasi di dichiarazione dei redditi, IRAP e 770), ed entro i termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (se trattasi di dichiarazione IVA).

Pertanto, la dichiarazione integrativa, sia a sfavore che a favore del contribuente, potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere, a discrezione del contribuente:

- Utilizzato in compensazione attraverso il mod. F24;
- Richiesta a rimborso.

Diversamente, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito risultante può essere, a discrezione del contribuente:

- Utilizzato in compensazione attraverso il mod. F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In questo caso, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, utilizzando il quadro DI;

- Richiesta a rimborso.

In questo caso si ritiene ancora applicabile il termine di 48 mesi dal versamento, previsto dall'art. 38, D.P.R. n. 602/73.

A tal fine è stato introdotto il **quadro DI al modello Redditi**, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento.

Il quadro DI deve essere utilizzato dai soggetti che nel 2025 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 D.P.R. n. 322/98, infatti, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore ultrannuale deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Sulla base delle diverse casistiche che possono presentarsi a seconda dell'anno di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, si espone la seguente tabella.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

ANNO DI RIFERIMENTO DELLA DICH. INTEGRATIVA A FAVORE	MODELLO DI DICH.	SCADENZA NATURALE	PRESENTAZIONE E DICH. INTEGRATIVA	MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DICH. INTEGRATIVA	DOVE INDICARE IL CREDITO	DATA INIZIO UTILIZZO DEL CREDITO
2020	REDDITI 2021	30/11/2021	Dall' 1/1/2025 al 31/12/2025	REDDITI 2021	Quadro DI, Mod. REDDITI 2026	Dall' 1/1/2026
2021	REDDITI 2022	30/11/2022	Dall' 1/1/2025 al 31/12/2025	REDDITI 2022	Quadro DI, Mod. REDDITI 2026	Dall' 1/1/2026
2022	REDDITI 2023	30/11/2023	Dall' 1/1/2025 al 31/12/2025	REDDITI 2023	Quadro DI, Mod. REDDITI 2026	Dall' 1/1/2026
2023	REDDITI 2024	30/10/2024	Dall' 1/11/2024 al 31/10/2025	REDDITI 2024	Il credito emergente da REDDITI 2024 è indicato nel Mod. REDDITI 2025 come credito del periodo precedente	Dall' 1/1/2024 in linea generale
			Dall' 1/11/2025 al 31/12/2025		Quadro DI, Mod. REDDITI 2026	Dall' 1/1/2026
2024	REDDITI 2025	31/10/2025	Dall' 1/11/2025 al 31/10/2026	REDDITI 2025	Il credito emergente da REDDITI 2025 è indicato nel Mod. REDDITI 2026 come credito del periodo precedente	Dall' 1/1/2025 in linea generale
			Dal 31/10/2026 al 31/12/2026		Quadro DI, Mod. REDDITI 2027	Dall' 1/1/2027

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della dichiarazione in oggetto, tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, quanto prima, il riepilogo di cui all'allegato n. 1, corredato della relativa documentazione necessaria.

Le società destinatarie della presente sono pregate di portare la stessa a conoscenza dei singoli soci eventualmente interessati.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2026 REDDITI 2025

QUADRO DI RIFERIMENTO MOD. REDDITI		DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE	N. ALL.	VISTO
FRONTESPIZIO		<input type="checkbox"/> Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A. della società dichiarante <input type="checkbox"/> Visura aggiornata della C.C.I.A.A. <input type="checkbox"/> Abbonamento speciale canone RAI		
RA	REDDITI DEI TERRENI	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2025 relativi a: <input type="checkbox"/> compravendita <input type="checkbox"/> donazione		
RB	REDDITI DEI FABBRICATI	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2025 relativi a: <input type="checkbox"/> compravendita <input type="checkbox"/> donazione <input type="checkbox"/> canoni di locazione di competenza dell'anno 2025 anche se non percepiti.		
RE	REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	<input type="checkbox"/> Prospetto per la determinazione del reddito - incassi e pagamenti del 2025; <input type="checkbox"/> Ricevute di compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative; <input type="checkbox"/> Certificazioni ritenute d'acconto subite <input type="checkbox"/> Prospetto redatto dal consulente del lavoro per il TFR personale dipendente		
RF	REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA	<input type="checkbox"/> Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore; <input type="checkbox"/> Per coloro che aderiscono al concordato preventivo: ➤ Data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale; ➤ Copia comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale		
RH	REDDITI DI PARTECIPAZIONE	Attestazione rilasciata dalla società di persone, associazione tra professionisti, imprese familiari e soggetti assimilati per le quote di reddito o di perdite subite per l'esercizio 2025		
RL	REDDITI DIVERSI	Dati riferiti ai redditi occasionali <input type="checkbox"/> di lavoro autonomo <input type="checkbox"/> attività commerciali <input type="checkbox"/> certificazioni delle ritenute di acconto subite		
RM	REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	Attestazione redditi soggetti a tassazione separata percepite nell'anno 2025		
RD	REDDITI DI ALLEVAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE	Ammontare dei redditi derivanti da attività di allevamento Ammontare dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche		
RN	REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI	<input type="checkbox"/> Elenco aggiornato dei soci; <input type="checkbox"/> Quote percentuali dei redditi da imputare ai singoli soci		
RU	CREDITI D'IMPOSTA	Ammontare dei crediti d'imposta concessi nell'anno 2025		
RT	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE	<input type="checkbox"/> plusvalenze ed altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c- quinquies, del TUIR; <input type="checkbox"/> cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate;		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

	AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	<input type="checkbox"/> cessioni a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi; <input type="checkbox"/> contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine; <input type="checkbox"/> cessioni a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies)		
RX	COMPENSAZIONI RIMBORSI RATEIZZAZIONE	Versamenti di importi versati in acconto <input type="checkbox"/> I.R.A.P.		
RW	INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA	<input type="checkbox"/> Dichiarazione per la compilazione del quadro RW		
RP	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI, RISPARMIO ENERGETICO ED ACQUISTO DI MOBILI	<input type="checkbox"/> Spese sostenute per interventi di recupero edilizio; <input type="checkbox"/> Spese sostenute per acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia; <input type="checkbox"/> Spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.		